

REGOLAMENTO GENERALE DI ORGANIZZAZIONE INTERNA ED ATTUAZIONE DELLO STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE A.N.Di.P."ONLUS ENZO SICILIANO

Art.1 - Cosa fa e dove opera l'Onlus A.N.Di.P.

L'associazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, non ha fini di lucro ed ha per oggetto l' ASSISTENZA SANITARIA ed in particolare lo svolgimento di attività mediche e di ricerche scientifiche nel settore della prevenzione delle malattie renali e della dialisi, come previsto dallo statuto approvato in sede di costituzione dell'associazione.

L'associazione svolgerà la propria attività esclusivamente nei settori sopra citati e secondo quanto previsto dallo Statuto approvato in sede di costituzione dell'associazione.

Si inibisce espressamente lo svolgimento di attività diverse da quelle sopra elencate con eccezione per quanto ad esse connesse e comunque in via non prevalente.

L'associazione può svolgere le sue attività in collaborazione con qualsiasi altra istituzione pubblica o privata nell'ambito degli scopi statutari oppure associarsi con altre istituzioni.

ART.2-SOCI - CRITERI DI AMMISSIONE , ESCLUSIONE,RECESSIONE.

I soci dell'associazione, che hanno sottoscritto l'atto costitutivo e coloro che saranno ammessi dal consiglio direttivo in quanto condividono gli scopi dell'associazione e vengono ritenuti idonei al loro perseguimento hanno uguali diritti ed uguali obblighi nei confronti dell'associazione e sono tenuti a pagare una quota associativa annua come stabilito nello statuto su delibera del Consiglio Direttivo (tale delibera deve essere assunta entro il mese di dicembre di ogni anno ed è valida per l'anno successivo).

Come prevede lo statuto all'art.4 i soci possono essere:

a) fondatori

b) ordinari

c)onorari

d)sostenitori e benemeriti

a) **i soci fondatori** sono coloro che hanno fondato l'associazione,sottoscrivendo l'atto costitutivo. Hanno diritto, a vita, di partecipazione all'Assemblea Generale dei soci .Nell'ambito dei soci fondatori si inseriscono i soci Ideatori-Fondatori V.Barone, R.dell'Aquila e G.E.Russo che sono nominati consiglieri a vita.

b) **i soci ordinari** sono i pazienti e loro familiari, i medici,i biologi ed altri ricercatori nonché tutti i cittadini italiani che, previa domanda ,vengono ammessi dal Consiglio Direttivo.

c) **i soci onorari** : la qualifica di socio onorario, come prevede l'art.4 dello Statuto, può essere conferita a quelle persone eminenti cui il Consiglio Direttivo dell'Associazione ,in virtù della loro particolare qualificazione nel campo preventivo/nefrologico o per particolari benemeritenze verso l'Associazione, decide di attribuire tale riconoscimento.

d) **i soci sostenitori e benemeriti** : coloro che promuovono l'immagine dell'Associazione ed effettuano versamenti al fondo patrimoniale ritenuti di particolare rilevanza dal Consiglio Direttivo ed appoggino concretamente le attività.

L'ammissione all'associazione non può essere effettuata per un periodo temporaneo. Tuttavia è in facoltà di ciascun associato recedere dall'associazione mediante comunicazione in forma scritta inviata all'associazione; se la recessione avviene dopo il 31 ottobre di ciascun anno, il socio sarà considerato associato anche per l'anno successivo e obbligato al versamento della quota associativa annuale.

I soci onorari sono esclusi dal pagamento di qualsiasi contributo e non hanno voto deliberativo nelle Assemblee.

Per i soci ordinari, pazienti e loro familiari è facoltativo il pagamento della quota di iscrizione con un contributo di almeno di € 10,00 (dieci/00) a copertura delle spese di gestione dell'associazione.

Tutti i soci debbono collaborare a tutte le esigenze dell'Associazione.

Per l'iscrizione è necessario rivolgere domanda al Consiglio Direttivo, che dopo aver valutato la sussistenza dei requisiti morali e statutari delibererà l'accettazione del nuovo socio. L'adesione ha validità sino a revoca o a decadenza.

Tutti i soci fondatori e ordinari hanno diritto di voto.

Le quote sono intrasferibili.

- Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde per dimissioni, decesso o esclusione.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo per lo svolgimento di attività incompatibili con quella dell'Associazione, o per inottemperanza alle disposizioni statutarie e regolamentari ovvero alle delibere dell'Associazione stessa o per mancato pagamento di una quota sociale.

Il provvedimento di esclusione va comunicato al socio dichiarato decaduto, entro trenta giorni dalla predetta comunicazione; l'interessato può proporre ricorso all'Assemblea mediante raccomandata a r.r. inviata al Presidente dell'Associazione .

Costituisce, altresì, causa di sospensione e/o di esclusione :

a) la sentenza di condanna passata in giudicato per delitto non colposo contro l'ordine pubblico, contro la persona, contro il patrimonio, contro la morale. Sarà effettuata una sospensione per coloro i quali siano stati condannati per gli stessi reati, anche con sentenza non passata in giudicato.

b) l'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope di qualsiasi genere e/o la condanna per qualsiasi reato collegato alle stesse sostanze.

c) l'essere dediti a qualsiasi forma di pedofilia e/o l'aver riportato qualsiasi condanna per reati connessi.

d) l'essere dediti all'alcolismo.

e) una qualsiasi misura di sicurezza.

f) l'appartenenza o la collusione, in qualsiasi modo, ad associazioni criminali o di stampo mafioso o che possano comunque rientrare nella fattispecie criminosa di cui all'art.416 bis C.P.

g) una condotta palesemente e gravemente contraria ai principi, alle finalità, agli scopi dell'Associazione o alla sua azione.

- Quota sociale

La quota associativa è fissata dal Consiglio Direttivo .Essa è annuale, non è rimborsabile in caso di recesso o perdita della qualità di socio. I soci non in regola con i pagamenti delle quote sociali perdono la qualità di soci, non possono riprendere i contributi versati e non possono vantare alcun diritto sul patrimonio dell'associazione.

- Gratuità ed incompatibilità

Come previsto dallo statuto le prestazioni fornite dai soci non possono essere retribuite (art. 3 legge 266/91) e tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito. Sono rimborsabili le spese sostenute per l'espletamento delle cariche preventivamente autorizzate e documentate. Può essere prevista, ai sensi dell'articolo 10 del D. Lgs. 460/97 "la corresponsione ai componenti gli organi di controllo di emolumenti individuali annui superiori al compenso massimo previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 10-10-1994, n. 645, e dal decreto-legge 21-6-1995, n. 239, convertito dalla legge 3-8-1995, n. 336, e successive modificazioni e integrazioni, per il presidente del collegio sindacale delle società per azioni;

Art.3 Patrimonio e Finanziamento

Le spese occorrenti per il funzionamento dell'Associazione sono coperte dalle seguenti entrate :

- contributi degli aderenti;

- contributi di privati, di enti e/o case farmaceutiche ;

- contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;

- contributi di organismi internazionali;

- donazioni e lasciti testamentari;

- rimborsi derivanti da convenzioni;

Art. 4 ASSEMBLEA

L'assemblea è costituita da tutti i soci di cui all'art. 2 ed è ordinaria e straordinaria. L'assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno dal Consiglio direttivo come previsto dallo statuto e vi partecipano tutti gli iscritti all' associazione che alla data della convocazione risultino in regola con il pagamento di eventuali contributi o quote associative e/o con gli altri obblighi assunti (art.7 dello statuto)

All'assemblea devono annualmente essere sottoposti per l'approvazione:

- la relazione del Consiglio direttivo sull'andamento dell'associazione;
- il bilancio dell'esercizio sociale;

L'Assemblea straordinaria sarà convocata tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo riterrà valido e delibera con le maggioranze previste dalla legge.

Art. 5 – IL CONSIGLIO DIRETTIVO

a) Il Consiglio direttivo

E' composto dai 3 (tre) Consiglieri Ideatori-Fondatori e di altri 2 (due) Membri, eletti dall'Assemblea tra gli Associati, che durano in carica tre anni. (art 9 dello statuto).

Al Consiglio Direttivo spettano indistintamente tutti i poteri sia di ordinaria che straordinaria amministrazione, con facoltà di delegare i poteri stessi al Presidente o a uno dei suoi membri. I poteri di straordinaria amministrazione potranno essere delegati a membri del Consiglio Direttivo solo congiuntamente.

In particolare il Consiglio Direttivo elabora gli indirizzi e le direttive generali dell'associazione, stabilisce l'ammontare della quota associativa annua, delibera sull'ammissione ed esclusione dei soci, predispose il bilancio d'esercizio e la relazione annuale sull'esercizio della gestione.

Il Consiglio Direttivo dovrà tenere un libro cassa, un libro verbali assemblee, un libro verbali Consiglio Direttivo ed un libro soci, vidimati.

b) Il Presidente

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione ed è responsabile del regolare funzionamento della stessa. Presiede il Consiglio Direttivo, firma gli atti ufficiali, promuove opportune iniziative per l'incremento della attività associativa ed, in alcuni casi di urgenza, adotta ogni utile provvedimento, nell'interesse dell'Associazione, da sottoporre successivamente a ratifica del consiglio. In particolare apre, chiude e opera su conti correnti bancari o postali.

In caso di necessità e di urgenza assume tutti i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo sottoponendoli a ratifica nella prima seduta successiva.

Il Presidente, in caso di assenza o impedimento è sostituito dal Vice presidente, in caso di contemporanea assenza del Presidente e Vice Presidente dal Consigliere Anziano

c) Il Vice-Presidente

In caso di assenza o impedimento del Presidente, il Vice Presidente assolve ai compiti di cui all'art.5 comma b).

d) Il Tesoriere

Il Tesoriere coadiuva il Presidente nei seguenti compiti:

- predispone lo schema dei bilanci consuntivo e preventivo;
- cura la tenuta dei registri e della contabilità e la conservazione della documentazione relativa;
- si occupa unitamente al Presidente della gestione dei conti correnti bancari e/o postali;
- provvede alla riscossione delle entrate ed al pagamento delle spese e/o dei rimborsi richiesti dai soci;

e) Il segretario

Il Segretario coadiuva il Presidente ed ha i seguenti compiti:

- provvede alla tenuta ed all'aggiornamento del registro dei soci;
- provvede al disbrigo della corrispondenza;
- è responsabile della redazione, della conservazione dei verbali delle Assemblee dei soci e delle riunioni del Consiglio Direttivo.

f) I Consiglieri

I consiglieri concorrono, in sede di Consiglio Direttivo, alla formazione delle decisioni collegiali, curando che le stesse, nel pieno rispetto delle norme statutarie e regolamentari, apportino positivo incremento alle attività associative. Ai singoli Consiglieri non è attribuita né può essere attribuita, alcuna funzione autonoma operativa né di legale rappresentanza dell'Associazione, in quanto la loro opera va espletata solo collegialmente tenuto presente che l'unico legale rappresentante dell'Associazione medesima è il Presidente.

Il Consiglio Direttivo su proposta del Presidente, può conferire, però, ai Consiglieri incarichi esecutivi temporanei e che non comportano impegni per l'Associazione. Ai Consiglieri, inoltre, il Presidente, in caso di sua impossibilità e di indisponibilità del Vice Presidente, può conferire l'incarico di rappresentarlo in manifestazioni, convegni o riunioni che interessano l'Associazione, senza facoltà di assunzione di impegni.

I Consiglieri sono cinque di cui tre, ideatori-fondatori, sono nominati a vita e due eletti dall'Assemblea tra gli associati e durano in carica tre anni. Il consigliere eletto, che, senza giustificato motivo, non partecipa a due consecutive riunioni del Consiglio Direttivo decade dalla carica ed il Consiglio Direttivo potrà provvedere, alla prima riunione successiva, in ordine alla sua sostituzione. Il consigliere così nominato resterà in carica sino alla successiva assemblea.

Art.6 ESERCIZI SOCIALI E BILANCIO

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio, come previsto dallo statuto, deve tempestivamente predisporre il bilancio dell'esercizio da sottoporre all'approvazione dell'assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale. La bozza di bilancio, nei quindici giorni che precedono l'assemblea che lo approva, ed il bilancio, dopo la sua approvazione, devono essere tenuti presso la sede dell'associazione a disposizione dei soci che lo volessero consultare e ne volessero chiedere copia.

È fatto divieto all'Associazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima ed unitaria struttura.

Gli utili e gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati obbligatoriamente per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 7 Rapporti con altre associazioni

I rapporti con le altre Associazioni, movimenti o gruppi di volontariato, vanno impostati nello spirito della massima collaborazione nella reciproca autonomia organizzativa e funzionale.

Art. 8 NORMA di RINVIO

Il Consiglio Direttivo ha facoltà di integrare, e/o modificare mediante atto deliberativo, le norme operative di cui sopra nell'interesse di un semplice migliore funzionamento dell'Associazione, nei limiti statutari. Eventuali controversie su quanto non previsto dal presente regolamento sono rimesse alla decisione del Consiglio Direttivo.

Per tutto quanto qui non previsto **si applicano le norme del Libro 1°, Titolo II del Codice Civile, nonché quelle previste dal D. Lgs. 4 dicembre 1997 N. 460. (15)**